



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.9

Oggetto: Approvazione regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune di Castrovillari.

L'anno Duemilatredici addì trentuno del mese di **Gennaio**, alle ore **10.25**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di Eugenio **SALERNO**.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino		SI
2	Vico Piero Francesco		SI	11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando	SI	
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco	SI	
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio	SI		16	Rosa Mario	SI	
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna	SI	
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.15

ASSENTI N.2

Sull'argomento relaziona il **Sindaco Lo Polito**, il quale ricorda che il gruppo del PD, a nome della sua ex Consigliera Laudadio, già quattro anni fa aveva proposto e sollecitato l'adozione di un regolamento per rendere pubblici, "per una questione morale", i redditi degli Amministratori, anticipando in pratica una disposizione che oggi è diventata uno specifico obbligo di legge.

Interviene il **Consigliere Santagada -Castrovillari Solidale-**, che, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del regolamento, a nome e per conto delle Liste Civiche, sottolinea come questioni del genere, anche se in osservanza di leggi dello Stato, debbano prima passare per le Commissioni di competenza. Fa rilevare che nel regolamento sono previste le dichiarazioni dei redditi anche dei familiari dei Consiglieri, adempimento non richiesto dalla legge.

Il **Sindaco Lo Polito**, con riferimento all'intervento del Consigliere Santagada, precisa che non è istituita, alla data odierna, una Commissione consiliare competente per materia. Propone, pertanto, l'istituzione di una Commissione Affari Istituzionali per accogliere e, quindi, discutere regolamenti e normative del genere che sempre più interesseranno la vita della pubblica amministrazione.

Il **Consigliere Laghi -Solidarietà e Partecipazione-** ritiene che si potrebbe rinviare l'argomento ad altra data in attesa dell'istituzione della predetta Commissione. In ogni caso, se ciò non fosse possibile, annuncia, comunque, il voto favorevole delle Liste Civiche.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del regolamento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Art. 41-bis TUEL n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera a) del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213, in base al quale:

«Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo).

1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda:

- i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689.» "

Ritenuto necessario, in attuazione delle norme sopraindicata e dei principi della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione, approvare il Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;

Visto lo schema di Regolamento composto da n.21 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto relativamente sulla presente proposta di deliberazione, la cui istruttoria è stata svolta dal Segretario Generale, del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal medesimo dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis e del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento, allo stato, non comporta nessuna spesa a carico dell'ente e che, pertanto, non è necessario il parere contabile di cui all'art. 49 de D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Udita la relazione del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri **Ferdinando Laghi e Giuseppe Santagada**;

Si da atto che la relazione del Sindaco, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sopra meglio indicati, sono sinteticamente sopra riportati, nonché riprodotti integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Visto l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente che è il seguente:

Componenti dell'Assemblea presenti: n.15

- Votanti n.15

- Astenuti: n.==

- Voti favorevoli: n.15;

- Voti contrari: n.==;

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, il regolamento, composto da n.21 articoli, per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche e di governo di competenza del Comune di Castrovillari, che allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale;

Dispone che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

Dispone, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

➤ Al Sig. Sindaco;

➤ Ai Sig.ri Assessori comunali;

- Ai Sig.ri Consiglieri comunali;
- A Dirigente Settore Affari Generali e del Personale;

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Eugenio Salerno -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

<<Approvazione regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune di Castrovillari>>.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole, sulla base dell'avvenuta verifica della regolarità dell'atto sotto l'aspetto:

- dell'esatta, descrizione dei precedenti (atti o fatti), posti a base della proposta;
- della fattibilità del provvedimento;
- della rispondenza alla normativa in vigore nella materia oggetto della proposta stessa.-

Addì 25/01/2013

Il Segretario Generale
-Dr. Maurizio Ceccherini-



COMUNE DI CASTROVILLARI



REGOLAMENTO

**PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
REDDITUALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI
GOVERNO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTROVILLARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 Gennaio 2013

I N D I C E

Art. 1	Ambito di applicazione e soggetti obbligati	Pag.	3
Art. 2	Principi	"	3
Art. 3	Dichiarazione di inizio mandato, aggiornamento annuale ed ufficio competente	"	3
Art. 4	Dichiarazione di fine mandato	"	4
Art. 5	Modelli	"	4
Art. 6	Disposizione transitoria	"	4
Art. 7	Sanzioni	"	4
Art. 8	Organo deputato all'accertamento	"	5
Art. 9	Contenuto del verbale di accertamento	"	5
Art. 10	Termini e modalità della contestazione	"	5
Art. 11	Pagamento in misura ridotta	"	6
Art. 12	Obbligo del rapporto	"	6
Art. 13	Ordinanza ingiunzione	"	6
Art. 14	Opposizione all'ordinanza ingiunzione	"	7
Art. 15	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	"	7
Art. 16	Esecuzione forzata	"	8
Art. 17	Norme finali	"	8
Art. 18	Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli dei soggetti di cui all'art.1, comma 2	"	8
Art. 19	Obblighi dei titolari di cariche rappresentative e/o direttive conferite dal Consiglio o dal Sindaco	"	9
Art. 20	Pubblicità	"	9
Art. 21	Entrata in vigore	"	10
	Allegati		11

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Castrovillari ai sensi dell'articolo 41- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.

Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale non facenti parte del Consiglio comunale.

Art. 2

Principi

Il presente regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione.

Art. 3

Dichiarazione di inizio mandato, aggiornamento annuale ed ufficio competente

Entro trenta giorni successivi alla convalida, il Sindaco, i Consiglieri comunali, nonché, entro venti giorni dall'accettazione della nomina, gli Assessori, sono tenuti a depositare, una dichiarazione concernente:

- a) i beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate possedute;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
- d) i redditi complessivamente percepiti e risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il deposito deve essere effettuato per il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori presso la Segreteria Generale.

Alla dichiarazione deve essere apposta la formula *"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la mia responsabilità affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero"*.

Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo

1, devono produrre una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, intervenute nell'anno precedente ed i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata.

Art. 4

Dichiarazione di fine mandato

Entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono tenuti ad inviare alla Segreteria Generale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione.

La disposizione del comma 1 non si applica nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale di appartenenza e nel caso di conferma dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo.

Art. 5

Modelli

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali devono essere redatte sui moduli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

I dati in ottemperanza al Codice Amministrazione Digitale dovranno essere forniti secondo il formato e le modalità che verranno indicate dalla Segreteria Generale, anche al fine di favorire la loro leggibilità, diffusione e pubblicizzazione.

Art. 6

Disposizione transitoria

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 1, qualora non avessero già adempiuto, sono tenuti a provvedere agli obblighi previsti.

Art. 7

Sanzioni

Ai soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 1 che non ottemperano agli obblighi previsti dai commi 1 e 4 dell'articolo 3, dal comma 1 dell'articolo 4 e dall'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila ad euro diciottomila.

Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 che ottemperano parzialmente agli obblighi di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemila ad euro dodicimila.

Il Segretario Generale, prima di attivare la procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, invita l'inadempiente ad ottemperare entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinato dai successivi articoli.

Art. 8

Organo deputato all'accertamento

All'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui al presente regolamento provvede un funzionario del Settore Affari Generali appositamente incaricato dal Segretario Generale, quale organo addetto al controllo sull'osservanza di tali obblighi.

Art. 9

Contenuto del verbale di accertamento

II verbale di accertamento contiene:

- a) l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità complete del trasgressore;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi o strumenti utilizzati dal trasgressore;
- e) l'indicazione della norma violata;
- f) l'indicazione dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 13;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 11, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante.

Il funzionario incaricato predispone un apposito modulo per la compilazione del verbale.

Art. 10

Termini e modalità della contestazione

La violazione, quando è possibile, deve essere comunicata direttamente, mediante rilascio di copia del verbale di cui all'articolo 9, al trasgressore al fine di metterlo in condizione di conoscere gli esatti termini del fatto addebitato, le modalità di estinzione dell'obbligazione contratta con la perpetrazione dell'illecito, avvalendosi della facoltà del pagamento in misura ridotta, nonché le modalità di esercizio del diritto di difesa.

Se non è stata possibile la comunicazione diretta della violazione al trasgressore, il funzionario del Settore Affari Generali di cui all'articolo 8 trasmette il verbale ai

messi comunali per la notificazione all' interessato o, se necessario, provvede alla notificazione a mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione a mezzo posta.

Gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

L'omessa notificazione, nel termine di cui al comma 3, estingue l'obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.

Art. 11

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, delle sanzioni edittali previste per le violazioni commesse, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve avvenire mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Castrovillari - Servizio Tesoreria, allegato al verbale.

Art. 12

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 11, il funzionario del Settore Affari Generali, che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto al Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Segretario Generale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 7 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La notificazione dell'ordinanza ingiunzione è eseguita dai messi comunali o, se necessario, a mezzo posta, secondo le norme per le notificazioni a mezzo posta.

Art. 13
Ordinanza ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore può far pervenire, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, al Segretario Generale, scritti difensivi o documenti, nonché richiesta di audizione.

Il Segretario Generale, a seguito della richiesta di audizione, procede all'adempimento, redigendo specifico verbale.

Il Segretario Generale, acquisito il rapporto dal funzionario verbalizzante, esaminati i documenti e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, ovvero dall'avvenuta audizione di cui al comma 2, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 7 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone comunicazione al funzionario che ha redatto il rapporto.

Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le modalità ed i termini del pagamento della somma ingiunta e per le modalità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 14
Opposizione all'ordinanza ingiunzione

Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso avanti al Giudice di pace, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Nel giudizio di opposizione, disciplinato dai commi da 7 a 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, a seguito della costituzione in giudizio del Comune, l'Avvocatura comunale è delegata alla rappresentanza ed alla difesa.

L'Avvocatura comunale è, altresì, delegata alla rappresentanza ed alla difesa dell'Ente nei successivi gradi di giudizio.

Art. 15
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Segretario Generale può disporre, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con ordinanza motivata, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione venga pagata in rate mensili da tre a venti, con ciascuna rata non inferiore a euro 200. Entro lo stesso termine, il Segretario Generale, può disporre, con ordinanza motivata, il rigetto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione.

In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Segretario Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

A tal fine, il Settore Affari Finanziari verifica la regolarità dei pagamenti, comunicando gli esiti al Segretario Generale per gli specifici adempimenti di competenza.

Art. 16
Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 e dal comma 4 dell'articolo 13, alla riscossione della somma dovuta si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.

L'Ufficio Tributi cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura.

Nel caso di ricorso avverso il titolo esecutivo avanti al giudice competente, a seguito della costituzione in giudizio del Comune, l'Avvocatura comunale è delegata alla rappresentanza ed alla difesa, anche nei successivi gradi di giudizio.

Art. 17
Norme finali

Per quanto non previsto dagli articoli dal 7 al 13 del presente regolamento, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli dei soggetti di cui all'art.1, comma 2

I soggetti di cui all'art. 1 comma 2, all'atto del deposito di cui al precedente art. 3, comma 1 e 4, ed art. 4, comma 1, sono tenuti a presentare analoga dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c., e dei figli conviventi.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui agli artt. 3, 4 e 6 del presente Regolamento.

I soggetti di cui all'art. 1 comma 2 sono esonerati da detto obbligo ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente; in questo caso, i soggetti di cui al comma 1 dovranno espressamente presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal coniuge e dai figli.

Art. 19

Obblighi dei titolari di cariche rappresentative e/o direttive conferite dal Consiglio o dal Sindaco

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano inoltre:

1. ai Presidenti, ai vice Presidenti ed agli Amministratori di Istituti e di Enti Pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione sia demandata alla competenza del Consiglio o del Sindaco, e che non rivestano la carica di Consigliere;
2. ai Presidenti, ai vice Presidenti, agli Amministratori delegati ed ai direttori degli Enti o Istituti privati, a cui partecipa il Comune, esclusivamente o in concorso con altri Enti Pubblici, in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e/o del capitale sociale, e che non rivestano la carica di Consigliere;

Il Consiglio, con apposito provvedimento o con il provvedimento di cui all'art. 50, comma 8, del D. Lgs, n. 267/2000, determina gli Enti, gli Istituti e le Società, le cui cariche comportano per i soggetti indicati ai numeri 1) e 2), l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

Agli stessi soggetti indicati ai numeri 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli dal 6 al 16.

Art. 20

Pubblicità

Le dichiarazioni previste dagli articoli 3, 4 e 6 sono pubblicate in apposita sezione *"Trasparenza, valutazione e merito"* del sito istituzionale, a cura del Segretario Generale.

Le dichiarazioni sono pubblicate secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, al fine di agevolare la fruizione da parte dei cittadini e di consentire il riutilizzo del dato e la sua ampia diffusione, secondo le modalità definite dal Programma triennale della trasparenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.

L'Ufficio di Segreteria Generale cura la consegna a tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2, di copia del presente regolamento, in seguito della convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.

In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata a tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2, in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.



COMUNE DI CASTROVILLARI

MODELLI



COMUNE DI CASTROVILLARI

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE AI SENSI DEL DLGS 267/2000 ART. 41-BIS

_____ Prima dichiarazione
_____ Dichiarazione di inizio mandato
_____ Aggiornamento annuale
_____ Dichiarazione di fine mandato

Il _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ residente in _____
via o piazza _____ in qualità di _____
dell'Amministrazione Comunale, in adempimento alla prescrizione contenuta nell'art. 41-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

DICHIARO

i seguenti beni e diritti miei personali:

QUADRO A - TERRENI

[illegible]

QUADRO B - IMMOBILI

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

QUADRO G - REDDITI		
REDDITO COMPLESSIVO LORDO	ANNO DICHIARAZIONE	ANNOTAZIONI

Alla presente dichiarazione allego:

- a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate di _____;
- b) certificato di famiglia;
- c) copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche presentate dal coniuge e dai figli conviventi, presentate all'Agenzia delle Entrate di _____

Dichiaro inoltre che il coniuge non separato e i figli conviventi, che hanno presentato/presenteranno dichiarazione separata dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, consentono/non consentono all'adempimento in parola, per effetto della successiva sottoscrizione. Allego/non allego le copie delle relative dichiarazioni.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la mia responsabilità affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero

Castrovillari, li _____

(firma)

(firma del coniuge)

(firma dei figli)

Io sottoscritto, Segretario Generale Comune di Castrovillari, attesto che l'antescritta dichiarazione, corredata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio, oggi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **12 FEB. 2013**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **12 FEB. 2013**, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **12 FEB. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini -

